



## Deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 14/04/2016

- Estratto dal processo verbale -

**Oggetto: OCCUPAZIONI CON TENDE O SIMILI: PREVISIONE DI NON ASSOGGETTABILITÀ ALLA TOSAP ED APPROVAZIONE DELLE CONSEGUENTI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA.**

L'anno duemilasedici, addì quattordici del mese di aprile, alle ore 15.15 nella Residenza Comunale di Livorno, nella sala delle adunanze, si è riunito, alla presenza del Presidente Daniele Esposito, il Consiglio Comunale, legalmente convocato, in seduta ordinaria.

Al momento della votazione risultano presenti i seguenti Consiglieri:

N.	Consigliere		N	Consigliere	
1	NOGARIN FILIPPO	Presente	18	CARUSO PIETRO	Presente
2	BATINI ALESSIO	Presente	19	RUGGERI MARCO	Presente
3	BASTONE FRANCESCO	Presente	20	DE FILICAIA JARI	Presente
4	FUOTI GIOVANNI	Presente	21	MARTELLI MARCO	Presente
5	LA FAUCI CORRADO	Presente	22	BINI CRISTINA	Assente
6	SARAI VALTER	Presente	23	CIAMPINI ALESSIO	Presente
7	MILETI MARIA CRISTINA	Presente	24	RIA MONICA	Presente
8	ROSSI ALESSANDRA	Presente	25	RASPANTI ANDREA	Presente
9	GALLI DANIELE	Presente	26	CEPPARELLO GIOVANNA	Presente
10	BARBIERI MIRKO	Presente	27	BRUCIATI MARCO	Presente
11	ESPOSITO DANIELE	Presente	28	PECORETTI SANDRA	Presente
12	AGEN FEDERICO	Presente	29	MAZZACCA ALESSANDRO	Presente
13	LENZI BARBARA	Presente	30	GRILLOTTI GIUSEPPE	Presente
14	MARCHETTI EDOARDO	Presente	31	AMATO ELISA	Presente
15	MESCHINELLI NICOLA	Presente	32	CANNITO MARCO	Presente
16	GALIGANI MARCO	Presente	33	VALIANI MARCO	Presente
17	CESELLI DANIELE	Presente			

Totale Presenti: 32

Totale Assenti: 1

Assiste il Segretario Generale Dr. Giuseppe Ascione.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Come scrutatori vengono designati i sigg.: GALIGANI MARCO, CIAMPINI ALESSIO, AMATO ELISA.

## Il Consiglio Comunale

Visto l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, secondo il quale i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto il "Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 29 giugno 1994 e da ultimo modificato con deliberazione C.C. n. 45 del 29 aprile 2014;

Preso atto che è intenzione dell'Amministrazione Comunale di provvedere ad esentare le occupazioni realizzate con tende o simili, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico;

Premesso che:

- il d.lgs. n. 507/1993, che disciplina l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, all'art. 44 prevede le modalità di determinazione delle tariffe per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, che comprendono, ai sensi del comma 2, anche le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico;
- l'art. 6-quater del D.L. 328/1997 prevede che i Comuni, anche in deroga all'art. 44, comma 2, del d.lgs. 507/1993, possano, con apposita deliberazione stabilire di non assoggettare alla tassa le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico;
- il d.lgs. 507/1993 prevede, all'art. 45, le modalità di determinazione delle tariffe per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche;
- lo stesso art. 45 del d.lgs. 507/1993 prevede, al comma 3, che i Comuni possano deliberare di non assoggettare alla tassa le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili;

Rilevato che il Legislatore ha previsto la facoltà di esonero dalla Tosap, per tende o simili, sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee;

Ritenuto, in relazione all'attuale congiuntura economica, nonché per finalità di semplificazione ed equità fiscale, di prevedere, in applicazione delle norme sopra citate e con decorrenza 1.1.2016, la non assoggettabilità al pagamento della Tosap per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche, effettuate con tende o simili, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, così da rendere meno oneroso il carico fiscale gravante sugli operatori commerciali, fissi ed ambulanti;

Dato atto che continua ad applicarsi la Tosap relativamente alle occupazioni effettuate con tende o simili sino al 31.12.2015, compresa tutta la conseguente attività di riscossione, accertamento e liquidazione, in quanto il presente atto non ha effetto retroattivo;

Ritenuto necessario, per l'attuazione dell'esenzione sopra esposta, apportare le occorrenti modifiche ed integrazioni al vigente Regolamento comunale della Tosap, consistenti, da un lato, nel rimuovere la previsione di criteri particolari di misurazione dello spazio occupato con tende o simili, e parimenti quella di riduzioni tariffarie concesse per particolari tipologie di occupazione

realizzate appunto con tende o simili, ovviamente entrambe incompatibili con l'esenzione dalla tassa, e dall'altro lato nel prevedere espressamente la nuova esenzione, come di seguito specificato:

- Art. 19 "*Criteri particolari di misurazione dello spazio occupato*": al 1° comma, lett. c) viene escusso il 2° capoverso, di cui si riporta l'attuale tenore letterale: "*Per le occupazioni con tende o simili poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, qualora siano sporgenti, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza dell'occupazione primaria, sempre che le occupazioni siano entrambe temporanee o permanenti.*";
- Art. 22 "*Occupazioni temporanee: variazioni delle tariffe per tipologia di occupazione*": al 1° e unico comma viene escussa la lett. a), con la quale viene attualmente stabilita la riduzione del 70% per le occupazioni temporanee con tende e simili, e conseguentemente vengono variati sia la sequenza delle lettere dell'elenco, sia gli attuali richiami ad altre lettere dell'elenco, non più congrui con l'anzidetta variazione apportata alla sequenza delle lettere dell'elenco medesimo, correggendo contemporaneamente un refuso riscontrato proprio in detti richiami (riferimento ad una lettera erronea);
- Art. 24 "*Esenzioni dalla tassa*": viene aggiunto il comma 3, con il seguente tenore letterale: "*Sono altresì esenti, con decorrenza 1.1.2016, le occupazioni, sia permanenti che temporanee, effettuate con tende o simili, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico.*";

Visto l'**allegato n. 3**, parte integrante del presente atto, contenente il dettaglio delle modifiche ed integrazioni proposte al vigente Regolamento comunale della Tosap;

Dato atto che la nuova esenzione tributaria, sulla base del gettito calcolato al 31.12.2014 per tale tipologia di occupazione, comporta minori entrate stimabili in circa € 160.000;

Dato altresì atto che le minori entrate verranno coperte tramite le maggiori entrate derivanti dal recupero evasione Tosap;

Preso atto che la Giunta Comunale ha espresso il proprio apprezzamento circa il contenuto della proposta afferente il presente atto deliberativo, predisposta dal competente Settore Entrate e Amministrazione Patrimonio;

Visto l'art. 53, c. 16, della L. 388 del 23/12/2000, il quale stabilisce che i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali debbono essere approvati entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che detti regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo;

Visto il D.M. 28 ottobre 2015, come aggiornato dal D.M. 9 novembre 2015, con il quale il Ministero dell'Interno dispone che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016, ed il successivo D.M. 1° marzo 2016, sempre del Ministero dell'Interno, che differisce ulteriormente l'anzidetto termine al 30 aprile 2016;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, parte integrante del presente provvedimento;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b, n. 7, del d.lgs. 267/2000, che si allega al presente atto quale parte integrante" (**all. n. 2**);

## **DELIBERA**

per i motivi di cui in premessa:

1. di statuire, con decorrenza 1.1.2016, la non assoggettabilità al pagamento della Tosap per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche, effettuate con tende o simili, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico;
2. di approvare le conseguenti modifiche ed integrazioni Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 29 giugno 1994 e successive modifiche ed integrazioni, così come dettagliate nel documento **allegato sub 3** al presente atto, di cui costituisce parte integrante;

Il Presidente invita i componenti del Consiglio Comunale a procedere alla votazione – palese elettronica – del sopra riportato schema di delibera.

La votazione offre il seguente risultato :

N.	Consigliere		N	Consigliere	
1	NOGARIN FILIPPO	Favorevole	18	CARUSO PIETRO	Favorevole
2	BATINI ALESSIO	Favorevole	19	RUGGERI MARCO	Favorevole
3	BASTONE FRANCESCO	Favorevole	20	DE FILICAIA JARI	Favorevole
4	FUOTI GIOVANNI	Favorevole	21	MARTELLI MARCO	Favorevole
5	LA FAUCI CORRADO	Favorevole	22	BINI CRISTINA	Assente
6	SARAI VALTER	Favorevole	23	CIAMPINI ALESSIO	Favorevole
7	MILETI MARIA CRISTINA	Favorevole	24	RIA MONICA	Favorevole
8	ROSSI ALESSANDRA	Favorevole	25	RASPANTI ANDREA	Favorevole
9	GALLI DANIELE	Favorevole	26	CEPPARELLO GIOVANNA	Favorevole
10	BARBIERI MIRKO	Favorevole	27	BRUCIATI MARCO	Favorevole
11	ESPOSITO DANIELE	Favorevole	28	PECORETTI SANDRA	Favorevole
12	AGEN FEDERICO	Favorevole	29	MAZZACCA ALESSANDRO	Favorevole
13	LENZI BARBARA	Favorevole	30	GRILLOTTI GIUSEPPE	Favorevole
14	MARCHETTI EDOARDO	Favorevole	31	AMATO ELISA	Favorevole
15	MESCHINELLI NICOLA	Favorevole	32	CANNITO MARCO	Favorevole
16	GALIGANI MARCO	Favorevole	33	VALIANI MARCO	Favorevole
17	CESELLI DANIELE	Favorevole			

Totale Votanti: 32

Totale Favorevoli: 32

Totale Contrari: 0

Totale Astenuti: 0

E pertanto, con il risultato di cui sopra – accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori – la delibera relativa all'oggetto è approvata.

Il Presidente propone – ai sensi dell'Art. 134 co.4 D.Lgs. 267/2000 – la immediata esecuzione del presente provvedimento.

La votazione offre il seguente risultato :

N.	Consigliere		N	Consigliere	
1	NOGARIN FILIPPO	Favorevole	18	CARUSO PIETRO	Favorevole
2	BATINI ALESSIO	Favorevole	19	RUGGERI MARCO	Favorevole
3	BASTONE FRANCESCO	Favorevole	20	DE FILICAIA JARI	Favorevole
4	FUOTI GIOVANNI	Favorevole	21	MARTELLI MARCO	Favorevole
5	LA FAUCI CORRADO	Favorevole	22	BINI CRISTINA	Assente
6	SARAI VALTER	Favorevole	23	CIAMPINI ALESSIO	Favorevole
7	MILETI MARIA CRISTINA	Favorevole	24	RIA MONICA	Favorevole
8	ROSSI ALESSANDRA	Favorevole	25	RASPANTI ANDREA	Favorevole
9	GALLI DANIELE	Favorevole	26	CEPPARELLO GIOVANNA	Favorevole
10	BARBIERI MIRKO	Favorevole	27	BRUCIATI MARCO	Favorevole
11	ESPOSITO DANIELE	Favorevole	28	PECORETTI SANDRA	Favorevole
12	AGEN FEDERICO	Favorevole	29	MAZZACCA ALESSANDRO	Favorevole
13	LENZI BARBARA	Favorevole	30	GRILLOTTI GIUSEPPE	Favorevole
14	MARCHETTI EDOARDO	Favorevole	31	AMATO ELISA	Favorevole
15	MESCHINELLI NICOLA	Favorevole	32	CANNITO MARCO	Favorevole
16	GALIGANI MARCO	Favorevole	33	VALIANI MARCO	Favorevole
17	CESELLI DANIELE	Favorevole			

Totale Votanti: 32

Totale Favorevoli: 32

Totale Contrari: 0

Totale Astenuti: 0

La proposta è accolta.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente:

Il Presidente del Consiglio  
Daniele Esposito

Il Segretario Generale  
Giuseppe Ascione



ID: b3a2c6de20aa95ac

# ALLEGATO 3 PARTE INTEGRANTE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. DEL

## Modifiche/integrazioni al Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa (indicate in neretto e corsivo)

\*\*\*\*\*

### TESTO VIGENTE

#### Art. 19

#### Criteria particolari di misurazione dello spazio occupato

1. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sono stabiliti i seguenti criteri particolari di misurazione dello spazio occupato:

a) SUPERFICI ECCEDENTI I 1000 MQ.

Le superfici eccedenti i 1000 mq., per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.

b) OCCUPAZIONE SPETTACOLO VIAGGIANTE

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente 1000 mq.

c) OCCUPAZIONE DI SOPRASSUOLO

Per le occupazioni di soprassuolo – ad esclusione di quelle di cui all'art. 46 del d.lgs. 507/93 – l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale determinata dai punti di massima sporgenza del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui applicare la tassa.

***Per le occupazioni con tende e simili poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, qualora siano sporgenti, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza dell'occupazione primaria, sempre che le occupazioni siano entrambe temporanee o permanenti.***

d) PASSI CARRABILI

La superficie da tassare dei passi carrabili, si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale" (art. 44/5 d.lgs 507/93).

e) OCCUPAZIONI REALIZZATE CON AUTOVETTURE ADIBITE AL TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico realizzate con autovetture adibite al trasporto pubblico non di linea nelle aree a ciò destinate dal comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Qualora l'area sia stata concessa a cooperative, costituite ed organizzate per l'esercizio dell'attività di trasporto pubblico, la tassazione va operata in capo a dette cooperative, a prescindere dal numero dei soci occupanti il medesimo posto.

Qualora, sulla base dell'atto di concessione il posto o più posti siano occupabili da più soggetti in tempi diversi della giornata, la tassa va ripartita in proporzione tra i vari soggetti occupanti.

f) DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale la tassa è applicata secondo le modalità previste dall'art. 48, commi da 1 a 6 del d.lgs. n. 507/1993.



## g) OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO

Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, o impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è determinata forfettariamente in base al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa stabilita dalla legge. Nelle ipotesi di cavi e conduttore installati sul suolo e nel sottosuolo suscettibili di essere contemporaneamente utilizzati da diverse società d'erogazione di pubblici servizi, che non siano però titolari delle suddette infrastrutture con le quali si realizzano le occupazioni stesse, ciascuna società che fruisce di dette infrastrutture deve corrispondere direttamente gli importi dovuti a titolo di tosap calcolati sulla base del numero delle proprie utenze. Qualora le suddette occupazioni comportino, nel corso dell'anno, variazioni in aumento, la denuncia, anche cumulativa e il versamento debbono essere effettuati entro il 30 aprile, in relazione al numero di utenze risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

## **TESTO MODIFICATO**

### Art. 19

#### Criteria particolari di misurazione dello spazio occupato

1. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sono stabiliti i seguenti criteri particolari di misurazione dello spazio occupato:

#### a) SUPERFICI ECCEDENTI I 1000 MQ.

Le superfici eccedenti i 1000 mq., per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.

#### b) OCCUPAZIONE SPETTACOLO VIAGGIANTE

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente 1000 mq.

#### c) OCCUPAZIONE DI SOPRASSUOLO

Per le occupazioni di soprassuolo – ad esclusione di quelle di cui all'art. 46 del d.lgs. 507/93 – l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale determinata dai punti di massima sporgenza del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui applicare la tassa.

#### d) PASSI CARRABILI

La superficie da tassare dei passi carrabili, si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale" (art. 44/5 d.lgs. 507/93).

#### e) OCCUPAZIONI REALIZZATE CON AUTOVETTURE ADIBITE AL TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico realizzate con autovetture adibite al trasporto pubblico non di linea nelle aree a ciò destinate dal comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Qualora l'area sia stata concessa a cooperative, costituite ed organizzate per l'esercizio dell'attività di trasporto pubblico, la tassazione va operata in capo a dette cooperative, a prescindere dal numero dei soci occupanti il medesimo posto.

Qualora, sulla base dell'atto di concessione il posto o più posti siano occupabili da più soggetti in tempi diversi della giornata, la tassa va ripartita in proporzione tra i vari soggetti occupanti.

#### f) DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale la tassa è applicata secondo le modalità previste dall'art. 48, commi da 1 a 6 del d.lgs. n. 507/1993.

## g) OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO

Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, o impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è determinata forfettariamente in base al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa stabilita dalla legge. Nelle ipotesi di cavi e conduttore installati sul suolo e nel sottosuolo suscettibili di essere contemporaneamente utilizzati da diverse società d'erogazione di pubblici servizi, che non siano però titolari delle suddette infrastrutture con le quali si realizzano le occupazioni stesse, ciascuna società che fruisce di dette infrastrutture deve corrispondere direttamente gli importi dovuti a titolo di tosap calcolati sulla base del numero delle proprie utenze. Qualora le suddette occupazioni comportino, nel corso dell'anno, variazioni in aumento, la denuncia, anche cumulativa e il versamento debbono essere effettuati entro il 30 aprile, in relazione al numero di utenze risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

\*\*\*\*\*

### **TESTO VIGENTE**

#### Art. 22

Occupazione temporanee: variazioni delle tariffe per tipologia di occupazione

1. Sono stabilite le seguenti altre variazioni di tariffa, in relazione alla tipologia dell'occupazione:

- a) **riduzione del 70% per le occupazioni temporanee con tende e simili;**
- b) riduzione del 50% per le occupazioni temporanee realizzate da pubblici esercizi, da esercenti il commercio su aree pubbliche e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- c) riduzione dell'80% per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
- d) riduzione del 50% per le occupazioni temporanee, di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni, effettuate per interventi di scavo o di messa in pristino dell'assetto stradale e, comunque, aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee destinati alla erogazione di pubblici servizi;
- e) riduzione del 30% per le occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, per le quali non siano previste riduzioni maggiori (diverse da quelle di cui alle precedenti lettere c) e g);
- f) riduzione del 30% per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune;
- g) riduzione del 50% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
- h) riduzione dell'80% per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.

### **TESTO MODIFICATO**

#### Art. 22

Occupazione temporanee: variazioni delle tariffe per tipologia di occupazione

1. Sono stabilite le seguenti altre variazioni di tariffa, in relazione alla tipologia dell'occupazione:

- a) riduzione del 50% per le occupazioni temporanee realizzate da pubblici esercizi, da esercenti il commercio su aree pubbliche e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- b) riduzione dell'80% per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;

- c) riduzione del 50% per le occupazioni temporanee, di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni, effettuate per interventi di scavo o di messa in pristino dell'assetto stradale e, comunque, aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee destinati alla erogazione di pubblici servizi;
- d) riduzione del 30% per le occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, per le quali non siano previste riduzioni maggiori (diverse da quelle di cui alle lettere b) e g);
- e) riduzione del 30% per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune;
- f) riduzione del 50% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
- g) riduzione dell'80% per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.

\*\*\*\*\*

### **TESTO VIGENTE**

#### Art. 24 Esenzioni dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del d.lgs. 507/93 e le occupazioni di superficie inferiore a 10 mq., relative a manifestazioni ed iniziative a carattere politico di cui all'art. 3, comma 67, della l. 549/95.
2. Sono, inoltre, esenti le seguenti occupazioni:
  - a) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente qualora avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 110 del regolamento di attuazione del T.U.L.P.S.;
  - b) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per i piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione di grandi infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
  - c) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. posatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
  - d) le insegne, i cartelli, le tabelle indicative di negozi, esercizi pubblici, professioni, arti e mestieri, le insegne luminose e pubblicitarie e simili, le vetrine e le mostre dei negozi, purché non oltrepassino l'aggetto di 20 cm. dal vivo muro;
  - e) le concessioni già soggette a canoni di concessione non ricognitori di cui all'art. 14 del presente regolamento.

### **TESTO MODIFICATO**

#### Art. 24 Esenzioni dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del d.lgs. 507/93 e le occupazioni di superficie inferiore a 10 mq., relative a manifestazioni ed iniziative a carattere politico di cui all'art. 3, comma 67, della l. 549/95.
2. Sono, inoltre, esenti le seguenti occupazioni:
  - a) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è

esente qualora avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 110 del regolamento di attuazione del T.U.L.P.S.;

- b) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per i piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione di grandi infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- c) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. posatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
- d) le insegne, i cartelli, le tabelle indicative di negozi, esercizi pubblici, professioni, arti e mestieri, le insegne luminose e pubblicitarie e simili, le vetrine e le mostre dei negozi, purché non oltrepassino l'oggetto di 20 cm. dal vivo muro;
- e) le concessioni già soggette a canoni di concessione non ricognitori di cui all'art. 14 del presente regolamento.

***3. Sono altresì esenti, con decorrenza 1.1.2016, le occupazioni, sia permanenti che temporanee, effettuate con tende o simili, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico.***